



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Sciaffusa, Argovia, Ticino e Ginevra

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 2021²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del *Cantone di Uri* del 28 ottobre 1984³ (art. 90 cpv. 3), accettata nella votazione popolare del 29 novembre 2020.

Art. 2

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del *Cantone di Sciaffusa* del 17 giugno 2002⁴ (art. 37a), accettata nella votazione popolare del 9 febbraio 2020.

Art. 3

¹ La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del *Cantone di Argovia* del 25 giugno 1980⁵ (§ 31 lett. b), accettata nella votazione popolare del 27 settembre 2020.

² La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del *Cantone di Argovia* del 25 giugno 1980 (art. 55^{bis}), accettata nella votazione popolare del 29 novembre 2020.

¹ RS 101
² FF 2021 1414
³ RS 131.214
⁴ RS 131.223
⁵ RS 131.227

Art. 4

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione della *Repubblica e Cantone Ticino* del 14 dicembre 1997⁶ (art. 4 cpv. 4), accettata nella votazione popolare del 9 febbraio 2020.

Art. 5

¹ La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione della *Repubblica e Cantone di Ginevra* del 14 ottobre 2012⁷ (art. 105 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 3, 155 cpv. 4–6 e 174A), accettate nella votazione popolare del 27 settembre 2020.

² La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione della *Repubblica e Cantone di Ginevra* del 14 ottobre 2012 (art. 48 cpv. 4 e 228 cpv. 3), accettate nella votazione popolare del 29 novembre 2020.

Art. 6

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁶ RS 131.229

⁷ RS 131.234